

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Parte ricorrente adisce l'ABF esponendo di aver sottoscritto con l'intermediario resistente, nel corso dell'anno 2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in centoventi rate mensili, i cui oneri economici sono stati corrisposti in via anticipata. Il ricorrente riferisce di essersi avvalso della facoltà di estinzione anticipata in corrispondenza del pagamento della cinquantasettesima rata e lamenta, in tale sede, la mancata restituzione della quota parte dei costi non maturati per effetto della chiusura anticipata del rapporto. Nello specifico, la pretesa restitutoria ha ad oggetto il rimborso delle commissioni di intermediazione e della rete distributiva, nonché la ripetizione delle somme trattenute dall'intermediario dopo la cessazione del rapporto e dell'importo trattenuto a titolo di indennizzo per estinzione anticipata. Vengono altresì richiesti gli interessi legali e la rifusione delle spese di procedura.

L'intermediario, resistendo nel procedimento, deposita proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso e insistendo sulla legittimità del proprio operato. A fondamento della propria difesa, eccepisce che il contratto reca una chiara distinzione tra commissioni *recurring* e *up front* e che il conteggio estintivo è stato elaborato in conformità al dettato normativo e alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia vigenti all'epoca della stipula. L'intermediario contesta altresì l'applicabilità della giurisprudenza orientata dal caso "*Lexitor*" alla presente fattispecie, richiamando la normativa sopravvenuta (legge 103/2023 e articolo 27 del D.L. 104/2023). Tale disciplina, nel regolare i rapporti antecedenti al 25 luglio 2021, confermerebbe la vigenza del testo originario dell'articolo 125 *sexies* TUB per i contratti *de*

quibus, fatte salve le sole azioni di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, escludendo dunque la retroattività del criterio di rimborso totale. Su tali basi, l'intermediario conferma la correttezza dei conteggi e l'infondatezza della pretesa avversaria. La parte specifica, inoltre, di non aver riscontrato trattative successive all'estinzione del finanziamento e che la commissione per l'estinzione anticipata è stata liquidata e addebitata entro i limiti previsti dal TUB, opponendosi, quindi, alle relative domande del ricorrente. L'intermediario eccepisce, infine, l'infondatezza della richiesta di riconoscimento delle spese per l'assistenza difensiva nel presente procedimento.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In via preliminare, occorre delimitare il quadro normativo applicabile *ratione temporis* alla domanda per la restituzione degli oneri connessi al finanziamento. Al contratto in oggetto, sebbene perfezionato nel 2018, non è applicabile il testo dell'articolo 125 *sexies* TUB come novellato dall'articolo 11 *octies* del D.L. 73/2021 (convertito con la legge 106/2021). Invero tale disposizione limita espressamente la propria efficacia ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021). Tuttavia, la norma di diritto intertemporale contenuta nel comma 2 del citato articolo 11 *octies* è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 263/2022, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui faceva salve le *"norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*. La Corte ha statuito in modo inequivocabile che l'interpretazione dell'articolo 125 *sexies* TUB in senso conforme alla sentenza *"Lexitor"* era *"doverosa"* ancor prima della riforma del 2021. Ne consegue la reviviscenza, anche per i contratti *ante* luglio 2021, dell'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/19.

In forza di tale principio, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, incluse quelle *up front*. Quanto al criterio di calcolo, in assenza di una pattuizione contrattuale che preveda una riduzione proporzionale diversa (es. curva degli interessi), il Collegio procede alla rideterminazione del dovuto secondo equità, applicando il metodo lineare (*pro-rata temporis*).

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 *octies* del D.L. 73/21, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Passando alla quantificazione degli importi oggetto di ripetizione, il Collegio deve procedere preliminarmente alla qualificazione giuridica di ciascuna voce di spesa. Occorre infatti discernere, in base al tenore letterale delle clausole contrattuali, quali oneri remunerino un'attività continuativa (*recurring*) e quali una prestazione istantanea (*up front*). Una volta identificata la natura dei costi, il calcolo della quota non goduta dovrà essere effettuato secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla durata residua del piano di ammortamento, detraendo le eventuali somme che l'intermediario dimostri di aver già rimborsato all'atto dell'estinzione.

Sulla scorta di tali premesse, il Collegio qualifica le commissioni di distribuzione come oneri di natura *up front*. Il ricalcolo di tale voce, effettuato secondo il criterio della curva degli interessi, determina un importo rimborsabile pari a € 401,32. Diversamente, le commissioni a favore dell'intermediario finanziario vanno considerate a maturazione progressiva (*recurring*). L'applicazione a tali voci del

criterio contrattuale non evidenzia differenze a credito per la parte ricorrente, confermando la correttezza di quanto già percepito.

Deve essere, invece, respinta la domanda avente ad oggetto la ripetizione di somme asseritamente percepite dall'intermediario in epoca successiva all'estinzione del rapporto. Sul punto, il Collegio rileva l'assenza di qualsivoglia riscontro documentale idoneo a comprovare l'effettivo addebito degli importi reclamati, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente.

Non può essere, parimenti, accolta la domanda volta alla restituzione dell'importo trattenuto a titolo di indennizzo per estinzione anticipata. Sul punto, in adesione all'orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20), si osserva che tale onere è legittimamente dovuto ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, T.U.B., salvo prova contraria circa la sua assenza di giustificazione oggettiva. Nel caso di specie, rilevato che la vita residua del contratto è superiore a un anno, che l'indennizzo è stato applicato in misura non superiore alla soglia di legge (1 per cento del debito residuo) e che non ricorrono le ipotesi di esclusione di cui al comma 3 della citata norma, la pretesa non può trovare accoglimento, non avendo inoltre il ricorrente fornito alcuna evidenza idonea a superare la presunzione di legittimità dell'addebito.

Non può essere, infine, riconosciuto il diritto alla restituzione delle spese per l'assistenza difensiva nel presente procedimento. Ancorché il Collegio di Coordinamento abbia riconosciuto, in astratto, il diritto del ricorrente a tale rimborso anche nei procedimenti innanzi all'ABF, tuttavia, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il loro riconoscimento. La controversia, infatti, verte su questioni di natura seriale e su principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questo Arbitro, sicché la sua gestione non richiedeva specifiche competenze tecniche tali da rendere indispensabile l'assistenza di un professionista.

rate complessive	120	rate scadute	57	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	63	TAN	4,90%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		29,86%						
Commissioni di distribuzione				1.344,00 €	Up front	Curva degli interessi	401,32 €		401,32 €
Commissioni a favore dell'intermediario finanziario				3.626,71 €	Recurring	Criterio contrattuale			
Totale									401,32 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 401,32, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE